

Palazzo Reale di Napoli

CONTRATTO

Oggetto: "Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza e ripristino della funzionalità dell'impianto elettrico e del gruppo statico di continuità a servizio dell'illuminazione di sicurezza di Palazzo Reale di Napoli in Piazza del Plebiscito" **CIG: 8944916A30 – CUP: F65F21002040002**

Responsabile del procedimento: Geom. Vincenzo Giuseppe Sabini

Impresa: **SI.EN. Impianti di Orso Vittorio** con sede in Napoli alla via Vincenzo Janfolia n°540 – 80145 (C.F. RSOVTR61A04F839H - P.IVA 06863810633)

Importo a base di appalto: € 298.767,97 oltre IVA – ribasso **20%**

Importo contrattuale: € 240.117,73 oltre IVA

TRA

il **MINISTERO DELLA CULTURA – Palazzo Reale di Napoli**, con sede legale in Napoli, alla Piazza del Plebiscito n.

1 - C.F. 95220960637, nella persona del Direttore, Mario Epifani, domiciliato per la carica presso la suindicata sede (di seguito anche Stazione appaltante),

E

L'**Impresa SI.EN. Impianti di Orso Vittorio** con sede in Napoli alla via Vincenzo Janfolia n°540 – 80145 (codice fiscale RSOVTR61A04F839H e P.IVA 06863810633), rappresentata dal legale rappresentante Sig. Vittorio Orso, (di seguito anche Appaltatore)

Premesso

- Che, in data 03/05/2021, è stato redatto un verbale di constatazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 23 del D.M. n. 154/2017 e 163, comma 1 del d.lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii, con il quale il responsabile dell'Ufficio Tecnico e Sicurezza Geom. Vincenzo Giuseppe Sabini, Funzionario per le tecnologie e la sicurezza, giusto conferimento d'incarico prot. n. 67 del 27/1/2021, a seguito di un incendio sviluppatosi nel locale tecnico sito al IV piano del Palazzo Reale di Napoli e rilevati rischi e pericoli per la pubblica e privata incolumità derivanti dalla

manca di energia elettrica e degli avvenuti distacchi elettrici, al fine di garantire la messa in sicurezza

degli impianti, ha affidato all'impresa SI.EN. Impianti di Orso Vittorio i lavori di Somma Urgenza per la messa in

sicurezza e il ripristino della funzionalità dell'impianto elettrico e del gruppo statico di continuità del Palazzo

Reale di Napoli;

- l'Impresa SI.EN. Impianti di Orso Vittorio, quale impresa che aveva già in precedenza effettuato lavori

similari sull'impianto di illuminazione del Palazzo Reale di Napoli, si è resa immediatamente disponibile ad

eseguire ad horas i suddetti lavori ed è stata a ciò ritenuta idonea;

- che, ai sensi dell'art. 163 comma 4 del d.lgs. n. 50/2016, con decreto n. 3 del 12/5/2021 è stata

approvata la perizia giustificativa dei lavori di che trattasi redatta dal responsabile dell'Ufficio Tecnico e Sicurezza

Geom. Vincenzo Giuseppe Sabini per l'importo dei lavori di € 298.767,97 che, al netto del ribasso del 20% di €

59.753,59 offerto dall'Appaltatore, è pari ad € 239.014,37 cui sono da aggiungere gli oneri della sicurezza Covid-

19 non soggetti a ribasso pari ad € 1.103,35, oltre IVA;

- che alla data del decreto di approvazione della perizia giustificativa del 12/5/2021 non vi era la necessaria

copertura finanziaria e pertanto, trattandosi di lavori urgenti e indifferibili, gli stessi sono stati eseguiti in regime di

somma urgenza;

Che, con determina n. 23 del 06/04/2022 a seguito dell'approvazione del Bilancio di previsione per l'Anno

finanziario 2022 con decreto della DG-MU n. 331 del 17/03/2022, è stata impegnata la somma di €

240.117,73, comprensivi di € 1.103,35 per oneri della sicurezza COVID non soggetti a ribasso, oltre IVA al 22%

pari ad € 52.825,90, per un totale complessivo di €. 292.943,63

(duecentonovantaduemilanovecentoquarantatre/63) sul bilancio 2022 – capitolo 2.1.2.020- Art.

2.02.03.06.001/A;

- che le verifiche dei requisiti di cui all'art. 80 D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. sono state regolarmente eseguite;

- che, al fine della formalizzazione dell'incarico conferito dal Responsabile del procedimento, l'impresa

SI.EN. Impianti di Orso Vittorio ha presentato la documentazione necessaria per la stipula del contratto.

preso atto:

della improcrastinabile necessità di rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità e di

ripristinare la funzionalità tecnica dell'impianto elettrico e del gruppo statico di continuità a servizio del Palazzo

Reale di Napoli;

che i lavori de quibus hanno avuto inizio nella medesima giornata nella quale sono stati ordinati;

visti:

il D.M. 23 dicembre 2014 "Organizzazione e funzionamento dei musei Statali" e ss.mm. e ii;

il D.L. 24 aprile 2017 n. 50, convertito con modificazioni in Legge 21 giugno 2017 n. 96, recante disposizioni

urgenti in materia finanziaria;

l'art. 23 del Decreto legislativo MiBACT n. 154/2017, a norma del quale: "L'esecuzione dei lavori di cui al

presente decreto è consentita nei casi di somma urgenza, nei quali ogni ritardo sia pregiudizievole alla pubblica

incolumità o alla tutela del bene, per rimuovere lo stato di pregiudizio e pericolo e fino all'importo di

trecentomila euro, secondo le modalità e le procedure di cui all'articolo 163 del Codice dei contratti pubblici";

l'art. 163 del d.lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii;

il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante il Codice dei Beni Culturali e del paesaggio;

il D.P.R. 207/2010 per le parti ancora vigenti in via transitoria, ai sensi degli artt. 216 e 217 del d.lgs. n. 50/2016 e

ss. mm. ii,

Tanto premesso, preso atto e visto, tra le Parti come sopra costituite

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Disposizioni preliminari.

La narrativa di cui in premessa costituisce parte integrante e sostanziale del raggiunto accordo ed ha forza in patto.

Art. 2 – Oggetto del contratto.

Con la sottoscrizione del presente contratto, si formalizza l'affidamento diretto in favore della Ditta SI.EN.

Impianti di Orso Vittorio per l'esecuzione dei lavori di Somma Urgenza per la messa in sicurezza e di ripristino della funzionalità dell'impianto elettrico e dei gruppi di continuità di Palazzo Reale di Napoli secondo quanto previsto nel presente contratto e nella perizia giustificativa approvata con decreto n. 3 del 12/05/2021- che anche se non materialmente allegata si considera parte integrante e sostanziale del presente contratto, che l'Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare e che, visionata e già controfirmata dalle parti per integrale accettazione, è agli atti presso gli uffici della S.A.

L'Appaltatore si impegna alla esecuzione di tutte le prestazioni indispensabili all'esatto adempimento degli obblighi assunti con la sottoscrizione del presente contratto o, alle condizioni e secondo le prescrizioni di cui al presente contratto ed agli atti a questo allegati o da questo richiamati.

Art. 3 - Ammontare del contratto.

L'importo contrattuale complessivo netto, a seguito del ribasso del 20% offerto dall'Appaltatore, ammonta ad € 240.117,73 (Euro duecentoquarantacentodiciassette/73), comprensivo degli oneri della sicurezza COVID non soggetti a ribasso, oltre IVA.

Il contratto è stipulato a misura ai sensi dell'articolo 148, comma 1 e 6 del D. Lgs. 50/2016.

Art. 4 – Domicilio dell'appaltatore. Rappresentanza. Direzione tecnica

L'Appaltatore elegge domicilio nel Comune di Napoli, alla via Vincenzo Janfolla n°540- 80145 Tel. 081 5431599 Fax 0815431599 – PEC: sienimpianti@pec.it

È onere dell'Appaltatore comunicare tempestivamente alla stazione appaltante qualsiasi variazione od impedimento relativo al domicilio cui deve essere inoltrata la comunicazione. In caso contrario, la Stazione Appaltante è sollevata da ogni responsabilità.

Ogni notificazione o comunicazione, le intimazioni, e le assegnazioni di termini, dipendenti dal Contratto di Appalto sono fatte dal direttore dei lavori o dal responsabile unico del procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dell'Appaltatore, di colui che lo rappresenta nella condotta dei

lavori, o del direttore tecnico, oppure devono essere effettuate presso il domicilio eletto dall'Appaltatore ai sensi del presente articolo di contratto a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo sopra indicato o a mezzo spedizione postale.

Art. 5 - Garanzie - Assicurazione e Responsabilità verso terzi

Per l'esecuzione dei lavori, a garanzia del puntuale e corretto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto, l'Impresa appaltatrice ha presentato polizza fidejussoria n. 10034310002223 del 05/11/2011 rilasciata da Società Bene Assicurazioni S.p.A. Detta garanzia cesserà di avere effetto solo ad avvenuta emissione del certificato positivo di collaudo, salvo il progressivo svincolo ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 103 del D. Lgs. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 103, comma 7 del D. Lgs. 50/2016, a copertura dei danni che la stazione appaltante possa subire a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, l'Impresa ha stipulato apposita polizza assicurativa c.d. CAR n. 1822542 rilasciata dalla società Elba Assicurazioni S.p.A., che dovrà essere mantenuta per tutta la durata dei lavori, sino all'emissione del certificato di collaudo. L'Impresa assume l'obbligo di mantenere e tenere indenne la Stazione appaltante, i suoi funzionari, nonché il personale della stessa preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori, da ogni richiesta risarcitoria che dovesse da chiunque essere mossa in conseguenza della realizzazione dei lavori oggetto del presente contratto. L'Impresa sarà, dunque, responsabile, in via diretta ed esclusiva, dei danni comunque riferibili alla realizzazione dei lavori del presente contratto, da chiunque rivendicati e dei danni di forza maggiore. L'indennizzo dei danni cagionati da forza maggiore è regolato dal capitolato generale.

Art. 6 – Consegna, sospensioni e proroghe dei lavori.

Il termine entro il quale il lavoro dovrà essere ultimato è fissato in 160 (centosessanta) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di sottoscrizione del verbale di somma urgenza.

Il termine di ultimazione su indicato è da intendersi fissato come essenziale (e l'Impresa, nell'accettarlo, dichiara di aver esaminato tutte le circostanze e le condizioni cui è soggetta la realizzazione dei lavori, di essersi assicurata

tutti i mezzi d'opera, i materiali, i manufatti e le maestranze necessarie per completare i lavori nell'anzidetto termine, nonché di aver tenuto in debito conto ogni ragionevole imprevisto e difficoltà che possa incontrarsi nella realizzazione delle opere. Fatta eccezione, pertanto, per le sole cause di forza maggiore, in nessun caso prevedibili, l'eventuale ritardo oltre il termine innanzi fissato, comporterà per l'Impresa appaltatrice una penale fissata nella misura stabilita nel presente contratto d'appalto.)

Per la sospensione dei lavori si richiamano le norme di cui all'art. 107 del D. Lgs. 50/2016. Ai sensi dell'art. 107 comma 6 del D. Lgs. 50/2016 in caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 107 del codice il risarcimento del danno dovuto all'appaltatore sarà quantificato secondo i criteri previsti dall'art. 10 del D.M. Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, 7 marzo 2018, n. 49 Ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 50/2016, l'appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne una proroga. La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del tempo contrattuale tenendo conto che la risposta all'istanza di proroga deve essere resa dal Responsabile del procedimento entro trenta giorni.

Art. 7–Penale per ritardi.

L'appaltatore, per il tempo impiegato nell'esecuzione dei lavori oltre il termine contrattuale, salvo il caso di ritardo a lui non imputabile, dovrà versare alla stazione appaltante una penale pecuniaria stabilita nella misura di euro 100,00 (cento/00) per ogni giorno di ritardo e comunque in una misura complessiva non superiore al 10 per cento dello stesso importo netto contrattuale. Qualora il ritardo nell'esecuzione dei lavori determini una penale il cui ammontare risulti superiore al limite del 10 per cento dell'importo netto contrattuale, il responsabile del procedimento dovrà promuovere la procedura di risoluzione del contratto per grave ritardo prevista dall'articolo 108 comma 4 del Decreto Legislativo 50/2016.

L'ammontare della penale verrà dedotto dall'importo contrattualmente fissato ancora dovuto oppure sarà trattenuto sulla cauzione. La penale è comminata dal responsabile del procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori. Nel caso sia accertata la non imputabilità all'appaltatore del ritardo o sia

riconosciuta una evidente sproporzione tra l'ammontare della penale e gli interessi effettivi della stazione appaltante, l'appaltatore può avanzare formale e motivata richiesta per la disapplicazione totale o parziale della penale; su tale istanza dovrà pronunciarsi la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori e l'organo di collaudo ove costituito.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Art. 8– Risoluzione e recesso del contratto.

La stazione appaltante potrà risolvere il contratto nei casi previsti dall'art. 108 del D. Lgs. 50/2016.

La Stazione Appaltante ha il diritto di recedere dal contratto in qualunque tempo ed a suo insindacabile giudizio, previo il pagamento di quanto previsto dall'art. 109 del D. Lgs. 50/2016.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'Appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo definitivo. I materiali sono soltanto quelli già accettati dal direttore dei lavori prima della comunicazione dello scioglimento del contratto.

La Stazione Appaltante può trattenere le opere provvisorie e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'Appaltatore, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto. In tutti i casi di risoluzione trova applicazione l'art. 108 del D. Lgs. 50/2016. Con la redazione dello stato di consistenza e il conseguente sgombero del cantiere le chiavi dello stesso sono consegnate nel medesimo giorno alla stazione appaltante per il tramite del direttore dei lavori.

Art. 9– Oneri a carico dell'appaltatore.

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del Capitolato Generale di Appalto per la parte ancora in vigore e non abrogata dal D.P.R. 207/2010.

Art. 10–Varianti.

Non sono ammesse, ai sensi di legge, varianti alle opere in progetto, salvo i casi previsti dagli artt. 106 e 148 del

D. Lgs. 50/2016.

La Stazione Appaltante, tuttavia, si riserva la insindacabile facoltà di introdurre nelle opere all'atto esecutivo

quelle varianti che riterrà opportune, nell'interesse della buona riuscita ed economia dei lavori, senza che

l'appaltatore possa trarre motivi per avanzare pretese di compensi e indennizzi di qualsiasi natura e specie.

Art. 11 - Anticipazioni e contabilizzazione dei lavori.

La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti, sulla base delle quantità

effettivamente realizzate di ciascuna delle lavorazioni previste in contratto, delle quali il direttore dei lavori

provvede a rilevare le misure secondo l'unità di misura riportate sull'elenco prezzi unitari.

Le misurazioni e i rilevamenti sono effettuati in contraddittorio tra le parti. Tuttavia se l'Appaltatore rifiuta di

presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure

in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o i brogliacci.

Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati in ragione della percentuale contabilizzata per i lavori, con la sola

eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta

in sede di gara. Per tutte le categorie di lavoro non previste nel seguente elenco, si addiverrà alla formazione dei

nuovi prezzi.

Art. 12–Pagamenti.

L'appaltatore riceverà, in corso d'opera, il pagamento in acconto sulla base di un primo stato di avanzamento

lavori che dovrà essere presentato al raggiungimento dell'importo minimo di € 40.000,00 (euro

quarantamila/00), al netto dell'offerta di ribasso e della prescritta trattenuta di garanzia.

Il responsabile del procedimento dovrà rilasciare, entro il termine di trenta giorni dalla data di presentazione

dello stato di avanzamento redatto dal direttore dei lavori, il certificato di pagamento inviando l'originale e due

copie alla Stazione appaltante.

Con il certificato di ultimazione dei lavori si farà luogo al pagamento dell'ultima rata, qualunque ne sia l'ammontare al netto del ribasso offerto e della trattenuta di garanzia.

Il responsabile del procedimento dovrà dare comunicazione scritta, con avviso di ricevimento, dell'emissione di ogni certificato di pagamento agli enti previdenziali e assicurativi e alla cassa edile.

I pagamenti a favore dell'Appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario.

Art. 13- Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi dell'articolo 3, della Legge 13.08.2010, n.136, concernente il Piano Straordinario contro le mafie, l'appaltatore assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente contratto, mediante l'utilizzo di uno o più conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, accesi presso banche o presso la società Poste italiane S.p.A.

Il presente atto si intende automaticamente risolto nel caso in cui la transazione venga eseguita senza avvalersi della procedura indicata. Per il presente contratto l'Appaltatore, come sopra costituito, dichiara che per tutti i pagamenti ha costituito apposito conto corrente bancario dedicato, anche in via non esclusiva, c.c. n. 00007188 presso: l'Istituto di credito Banca Nazionale del Lavoro, Agenzia di Casoria AG 4561 - IBAN: IT70C0100539840000000007188.

La persona delegata ad operare sui predetti conti corrente è il Sig. Vittorio Orso.

Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori in oggetto, salvo quanto previsto al comma 3 dell'articolo 3 della citata legge 136/2010, saranno effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale dovrà riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'appaltatore, il codice identificativo gara (CIG) relativo all'investimento in oggetto.

Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'Appaltatore, in forza del presente contratto, è effettuato, dopo l'emissione del certificato di ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale, entro 90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma del codice civile.

Art. 14– Consegna delle opere alla stazione appaltante.

Sino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio, ed alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione Appaltante, l'appaltatore ha l'obbligo della custodia, della buona conservazione e della manutenzione ordinaria e straordinaria dell'opera. Ferme restando tutte le suddette disposizioni di questo articolo, la Stazione Appaltante ha sempre il diritto di richiedere all'Appaltatore la consegna di parti dell'opera completate o dell'intera opera ultimata anche prima del collaudo definitivo, ai sensi degli artt. 1665 e seguenti del codice civile.

Art. 15– Controversie.

Nel caso di riserve regolarmente iscritte dall'appaltatore nel registro di contabilità, il responsabile del procedimento dovrà valutare l'ammissibilità e la relativa fondatezza acquisendo, entro novanta giorni dall'apposizione dell'ultima riserva, la relazione riservata del direttore dei lavori e, se costituito, dell'organo di collaudo. Dopo aver consultato l'appaltatore sulle condizioni di un eventuale accordo, il responsabile del procedimento dovrà presentare una dettagliata relazione alla stazione appaltante che, nei successivi sessanta giorni, dovrà assumere le proprie determinazioni in merito dandone comunicazione allo stesso responsabile del procedimento e all'appaltatore. Nel caso di adesione dell'appaltatore alle ipotesi presentate di accordo bonario, il responsabile del procedimento convocherà le parti per la sottoscrizione di un verbale di accordo bonario.

Ove ciò non risultasse possibile o contrattualmente escluso, tutte le controversie di natura tecnica, amministrativa e giuridica sorte sia durante l'esecuzione che al termine del contratto, saranno demandate presso il Tribunale di Napoli

Art. 16 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori; è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica,

previste per i dipendenti dalla vigente normativa. L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori. Ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 50/2016, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105 del D. Lgs. 50/2016, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

Inoltre, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 5 del citato art. 30 del D. Lgs. 50/2016, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedere entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'articolo 105. Nel caso di formale contestazione delle richieste da parte dell'appaltatore il Responsabile Unico del Procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni all'Ufficio Provinciale del Lavoro e della massima occupazione per i necessari accertamenti.

Art. 17 - Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

Con la firma del presente Contratto di appalto l'Appaltatore, si impegna a ottemperare a tutto quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008.

Le gravi o ripetute violazioni del piano di sicurezza da parte dell'appaltatore, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

L'impresa è altresì obbligata al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 36 bis, comma 3 Legge 248/06 pertanto deve dotare il personale occupato nel cantiere di apposita tessera di riconoscimento, salvo quanto previsto dal

comma 4 del predetto articolo. Della violazione di tali disposizioni risponde in via diretta ed esclusiva unicamente il datore di lavoro.

Art. 18 – Cessione del contratto. Subappalto.

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

È ammesso il subappalto nei limiti di legge. L'Appaltatore, per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto, è obbligato, ai sensi dell'art. 105, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016, a comunicare alla Stazione appaltante il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto e l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati, nonché ad attestare il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010. Sono, altresì, comunicate alla Stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

Art. 19 - Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

Nell'esecuzione dell'appalto dovranno esattamente osservarsi le condizioni stabilite nel presente Contratto, dal Codice dei contratti pubblici, approvato con D. Lgs. 50/2016, dal D.P.R. 207/2010 per la parte ancora in vigore, dal Capitolato Generale approvato con D.M.I.L.P.P. 145/2000 per la parte ancora in vigore e non abrogata dal 207/2010. Dovranno inoltre osservarsi le norme tecniche dettate da leggi, decreti e normative vigenti, anche se non esplicitamente richiamate relative alle opere oggetto di appalto.

Art. 20 – Registrazione.

Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art.10 della parte II della Tariffa allegata al D.P.R. N. 131/86 relativa al T.U. sull'Imposta di Registro. L'imposta di bollo sulle eventuali quietanze dei corrispettivi è a carico del Prestatore, così come l'apposizione dei bolli sul presente documento.

Art. 21 - Clausola risolutiva espressa.

Il contratto può essere risolto, di diritto, per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, anche senza previa diffida, qualora l'Appaltatore non rispetti gli adempimenti previsti dall'articolo 3 della Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari. In tale ipotesi, la Stazione Appaltante si intenderà libera da ogni impegno verso la

controparte inadempiente, senza che questa possa pretendere compensi ed indennità di sorta con l'esclusione di quelli relativi alle prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto o già approvate o comunque fatte salve dal committente medesimo.

Art. 22 – Trattamento dei dati.

Ai sensi degli artt. 13, comma 1, 18, comma 2 e 3, e 19, comma 1 e 2 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm. e ii., in combinato disposto con l'art.22 del medesimo decreto, si informa che i dati personali acquisiti dalla Stazione appaltante saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla procedura per l'affidamento del servizio in oggetto ovvero per dare esecuzione ad obblighi di informazione previsti dalla legge.

Con la firma del contratto l'Appaltatore diventa responsabile del trattamento dei dati con cui verrà a contatto nell'espletamento dei lavori, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/03.

Art. 23 - Nome di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Contratto o erroneamente regolato si fa riferimento alle disposizioni di legge e regolamenti in materia nonché ad altre norme di carattere generale, in quanto compatibili. Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, si osserverà la normativa vigente in materia di lavori pubblici.

Il presente atto, composto di n. 23 articoli e di n. 13 pagine numerate, è stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata ai sensi dell'art. 32, comma 14, D. lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e viene sottoscritto digitalmente dalle parti.

Letto integralmente dalle parti costituite e ritenuto conforme alle loro volontà, viene dalle stesse contestualmente sottoscritto.

Impresa SI.EN. Impianti

Il Palazzo Reale di Napoli

Il Legale rappresentante Orso Vittorio

Il Direttore

Mario Epifani